



Studio Sarragioto

*Dottori commercialisti * Revisori legali*

Gianni Sarragioto
giannisarragioto@sarragioto.it
Riccardo Gavassini
riccardogavassini@sarragioto.it

Filippo Carraro
filippocarraro@sarragioto.it
Alberto Riondato
albertoriondato@sarragioto.it
Alessandra Bassi
alessandrabassi@sarragioto.it
Giorgia Sarragioto
giorgia@sarragioto.it
Edoardo Franco
edoardofranco@sarragioto.it
Marco Beghin
marco@sarragioto.it



Ordine dei Dottori
commercialisti
e degli Esperti contabili
di Padova



Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 03 del 19/03/2021



IL BONUS PUBBLICITA' PER IL 2021

Riferimenti normativi:

- Art. 57-bis, DL n. 50/2017
- DPCM n. 90/2018
- Art. 98, comma 1, DL n. 18/2020
- Art. 186, DL n. 34/2020
- Art. 1, comma 608, Legge n. 178/2020
- Istruzioni Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

L'art. 57-bis, DL n. 50/2017 ha introdotto uno specifico credito d'imposta, c.d. "**Bonus pubblicità**" connesso con le "campagne pubblicitarie" poste in essere da imprese e lavoratori autonomi in un determinato periodo.

Successivamente, il credito d'imposta è stato ampliato:

- agli enti non commerciali;
- alle campagne pubblicitarie sostenute sulla stampa (quotidiana e periodica) "on line".

Per il 2020, il Legislatore è intervenuto apportando significative modifiche alla predetta disciplina ed in particolare:

- ha aumentato la predetta percentuale al **50% degli investimenti effettuati**;
- ha esteso il beneficio anche agli investimenti effettuati su **emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato**.

L'art. 1, comma 608, Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, ha previsto **l'estensione anche per il 2021 e il 2022** della quantificazione **del bonus** a favore delle imprese, enti non commerciali e lavoratori autonomi che investono in "campagne pubblicitarie" **su giornali quotidiani o periodici, anche in formato digitale**, nella **misura unica del 50%** degli investimenti effettuati.

Dalla lettura delle nuove istruzioni per la compilazione dell'apposita comunicazione, disponibili sul sito Internet del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, nonché dell'Agenzia delle Entrate, si desume che **per il 2021 e il 2022** è comunque possibile **beneficiare anche del bonus relativo agli investimenti radio e TV** applicando le "vecchie" regole.



Sul punto le citate istruzioni specificano che “solo per gli investimenti sulla “Stampa”, pertanto, viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.

Per quanto riguarda, invece, gli **investimenti sulle Emittenti televisive e radiofoniche locali**, si applica la **normale disciplina** di cui al comma 1-bis del citato articolo 57-bis: il credito d’imposta, quindi, è **ricosciuto nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1 per cento, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.**”

PRENOTAZIONE DEL BONUS

Come previsto dall’art. 5, DPCM n. 90/2018, i soggetti interessati devono presentare (direttamente o tramite un intermediario abilitato), nel periodo **1.3 – 31.3 di ciascun anno**, un’istanza **telematica**, tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello.

Pertanto, per il 2021, la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare (a carattere “prenotativo”) va presentata dall’1.3 al 31.3.2021.

La determinazione del credito d’imposta spettante al singolo richiedente è effettuata sulla base dei dati relativi agli **investimenti effettivamente realizzati**, che devono essere trasmessi con la medesima modalità utilizzata per la prenotazione.

Tale “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, con riferimento agli investimenti effettuati nel 2021, va trasmessa dall’1.1 al 31.1.2022.

Si ricorda che per gli investimenti effettuati sulle “Emittenti televisive e radiofoniche locali”, è **necessaria la sussistenza dell’investimento incrementale** almeno pari all’1%.

Si rammenta che l’effettività delle spese sostenute deve risultare da un’apposita attestazione da parte di un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità ovvero da un soggetto che esercita la revisione legale dei conti.

DETERMINAZIONE DEL BONUS 2021

Il “Bonus pubblicità” per il 2021, sulla base delle predette novità, è così quantificato:

- investimenti sulla “Stampa”, **50%** degli investimenti 2021;
- investimenti sulle “Emittenti televisive e radiofoniche locali”, **75%** degli investimenti incrementali del 2021 rispetto al 2020.

“Bonus pubblicità” 2021 = Investimenti sulla “Stampa” 2021 x 50% + Investimenti incrementali 2021 sulle “Emittenti televisive e radiofoniche locali” x 75%

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Arsego, 19 marzo 2021.

Studio Sarragioto
Cipriani Sarragioto